



Attività Edilizia SUAP - SUEP

OGGETTO: INTRODUZIONE IN VIA TEMPORANEA DI SISTEMI DI CONTROLLO A CAMPIONE PER LE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.P.R. 380/2001.

IL DIRIGENTE ATTIVITA' EDILIZIA SUAP-SUEP

Premesso che:

- l'art. 19 della legge n. 241/1990 disciplina l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), generalizzando l'avvio immediato di tutte le attività senza dover attendere la scadenza di alcun termine, né l'effettuazione di controlli preventivi, purché si tratti di attività per le quali il rilascio dei titoli abilitativi dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, per cui non siano previsti alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti settoriali per il rilascio degli stessi e si tratti di attività che non lascino spazio di discrezionalità all'Amministrazione;
- l'art. 22 comma 1 del D.P.R. 380/2001 subordina alcune tipologie di interventi alla SCIA di cui all'articolo 19 della L. 241/1990, purché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;

Considerato che:

- l'intestatario e il professionista abilitato, nel caso dei sopraccitati interventi soggetti a SCIA, attestano ed asseverano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge; il controllo dell'Amministrazione si esplica solo in una fase successiva dove, nel caso di accertata carenza dei suddetti requisiti e/o presupposti, vengono adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, entro un termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia;

Visto:

- l'articolo 9 del Regolamento Edilizio comunale (R.E.C.) approvato con D.C.C. n. 32 del 24.06.2021 "Controlli a campione" che prevede:

"1. I Dirigenti adottano misure organizzative idonee a modulare i controlli preventivi; in casi di ragionevole dubbio i controlli possono avvenire anche successivamente all'efficacia; in particolare i controlli possono riguardare la conformità dei progetti e la veridicità delle asseverazioni prodotte dai professionisti abilitati e delle autocertificazioni sottoscritte dagli aventi titolo, sia nell'ambito dei

procedimenti che prevedono il rilascio di titoli edilizi, che nell'ambito di quelli che prevedono l'efficacia mediante silenzio assenso.

2. Nel caso in cui i carichi di lavoro e la disponibilità di risorse umane e tecnologiche non permetta l'effettuazione delle verifiche sopra modulate, il dirigente può adottare un provvedimento di verifica a campione, il cui numero e modulazione sia proporzionato alla rilevanza delle trasformazioni ed al grado di tutela imposto sugli immobili oggetto d'intervento. Le percentuali di controllo e le modalità di sorteggio devono essere determinate nel provvedimento dirigenziale”;

Rilevato che:

- la Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP riceve un numero elevatissimo di SCIA ex art. 22 comma 1 del D.P.R. 380/01, incrementato esponenzialmente negli ultimi anni in quanto la recente evoluzione della disciplina urbanistico-edilizia, nell'ottica dello snellimento dei procedimenti e della semplificazione, ha ricondotto un numero sempre più considerevole di interventi edilizi nell'ambito della SCIA;
- la stessa Direzione versa da anni in una situazione di grave carenza di personale sia tecnico che amministrativo (dovuta a collocazioni a riposo e mobilità per anni non sostituite), e sebbene recentemente a seguito della conclusione di procedure concorsuali rimaste sospese durante il periodo di emergenza sanitaria, siano state disposte nuove assunzioni, il Personale risulta attualmente fattivamente impegnato nelle attività correlate all'evasione delle istanze di accesso agli atti, per il raggiungimento dell'obiettivo prioritario e non procrastinabile di eliminare l'ingente mole di arretrato accumulatosi per l'ingente incremento delle domande legato all'introduzione del c.d. Superbonus 110%;
- l'effettuazione dei controlli nei tempi di legge su tutte le SCIA ex art. 22 DPR n. 380/2001 si presenta come attività fortemente dispendiosa, che sta generando un rallentamento generalizzato delle attività istruttorie necessarie per evadere, nei tempi di legge, altre tipologie di pratiche legate ad interventi edilizi di maggiore entità e rilevanza, quali richieste di Permessi di costruire o SCIA ex art. 23 del D.P.R. 380/01;

Visto:

- la disposizione di servizio temporanea del 03.05.2022, con cui, per dare maggiore impulso all'evasione di tutto l'arretrato, sono state temporaneamente assegnate a tutti gli istruttori tecnici nuove attività correlate all'evasione delle domande di accesso agli atti. Il tutto nel contesto generale di continua evoluzione della normativa edilizia statale, regionale e comunale stessa, stante la recente approvazione del nuovo Regolamento Edilizio e la recentissima modifica allo strumento urbanistico Variante n.29, approvata con DCC n. 19 del 05.04.2022, che sta richiedendo a tutto il Personale momenti di studio ed approfondimento costanti;

Ritenuto opportuno:

- adottare, per le motivazioni sovraesposte e così come consentito dall'art. 9 comma 2 del vigente Regolamento Edilizio, un provvedimento che introduca un sistema di verifica a campione, in maniera tale da assicurare migliori livelli di efficienza e correttezza dell'azione amministrativa;

- mantenere, in considerazione della rilevanza delle trasformazioni e del grado di tutela presenti sugli immobili oggetto di intervento, il controllo sistematico e puntuale di alcune tipologie di SCIA ex art. 22 del DPR n. 380/2001, escludendole dal sistema di campionatura, inerenti:
 - SCIA con contestuale presentazione di altra istanza (es. autorizzazione paesaggistica, validazione dirigenziale);
 - interventi soggetti al contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01;
 - interventi per l'installazione di impianti di telecomunicazione ai sensi D.Lgs. 259/2003;
- introdurre, sul rimanente delle SCIA ex art. 22 del DPR n. 380/2001 presentate e non rientranti nelle tipologie sopra elencate, l'effettuazione di un controllo a campione in percentuale pari al 10%, da effettuarsi da parte del Front Office mediante estrazione con il programma gestionale Lizard GPE, entro 30 giorni dalla data di presentazione, con cadenza settimanale;
- stabilire che il sistema di controllo a campione avvenga in via temporanea, sino al 31.08.2022, con possibilità di prorogare detto termine in base al permanere o meno delle esigenze di servizio che oggi rendono necessaria l'adozione delle presenti misure;

Visti:

- l'art. 19 della L. n. 241/1990;
- l'art. 22 del DPR n. 380/2001;
- l'art. 9 del vigente Regolamento Edilizio;
- la disposizione di servizio temporanea per accelerare l'evasione dell'arretrato delle richieste di accesso agli atti del 03.05.2022;
- il Decreto Sindacale n°180 del 06.05.2022 per il conferimento dell'incarico di Responsabilità Dirigenziale per la Direzione Attività Edilizia SUAP e SUEP;

DISPONE

1) di mantenere in essere la verifica di tutte le SCIA ex art. 22 del DPR n. 380/2001 inerenti:

- SCIA con contestuale presentazione di altra istanza (es. autorizzazione paesaggistica, validazione dirigenziale);
- interventi soggetti al contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01;
- interventi per l'installazione di impianti di telecomunicazione ai sensi D.Lgs. 259/2003;

2) di istituire sul rimanente delle SCIA ex art. 22 del DPR n. 380/2001 presentate e non rientranti nelle tipologie sopra elencate, l'introduzione di un controllo a campione in percentuale pari al 10%, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione, con cadenza settimanale;

3) di stabilire che la percentuale del 10% di cui al punto 2) sarà estratta con il programma gestionale Lizard GPE da parte del Front Office, con cadenza settimanale;

4) di mantenere, per le SCIA che non verranno estratte con il controllo a campione, la verifica da parte del front office del versamento dei diritti di segreteria e della sanzione di cui all'art. 37, comma 4 e 5, del DPR 380/2001;

5) di precisare che il controllo a campione non esclude la possibilità da parte di questa Direzione di effettuare controlli anche delle SCIA non sorteggiate, ogniqualvolta si ritenga opportuno e/o necessario;

6) di stabilire che il controllo a campione riguarderà le pratiche presentate a partire dal giorno 18.04.2022, avrà decorrenza a partire dal giorno 18.05.2022 e rimarrà in vigore fino al giorno 31.08.2022, termine che potrà essere prorogato in base al permanere o meno delle esigenze di servizio che hanno reso necessaria l'adozione delle presenti misure.

Il Dirigente Direzione
Attività Edilizia SUAP - SUEP
Arch. Andrea Alban

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*